

**CONVENZIONE PER
COMPENSAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
METANODOTTO “CELLINO-TERAMO-S. MARCO II TR.”**

tra

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano alla via della Moscova n. 3 – capitale sociale di euro 240.000 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04513630964 – in persona del Dott. Federico Giandomenico Frassi, nella sua qualità di procuratore, munito di ogni necessario potere

(nel seguito, “**SGI**”)

e

il **Comune di SANT'OMERO (TE)**, con sede [REDACTED] (____), Via [REDACTED], [REDACTED] – codice fiscale [REDACTED] – rappresentato da [REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED], nella espressa qualità di [REDACTED] ai sensi dell’art.107, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, autorizzato a sottoscrivere il presente atto, munito di ogni necessario potere

(nel seguito, il “**Comune**”)

SGI ed il Comune sono definiti di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”.

Premesso che

- a. SGI svolge attività di trasporto di gas naturale dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 23.05.2000, n. 164.
- b. Nell’esercizio della propria attività SGI deve realizzare il metanodotto denominato “Cellino – Teramo – S. Marco, II tronco” DN 500 (20”) DP75 bar ricompreso nella rete nazionale gasdotti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 (di seguito, il “**Metanodotto**”).

- c. La realizzazione del Metanodotto verrà terminata in circa 2 anni.
- d. Il Metanodotto DN 500 (20") di circa 75 km, di 1^a specie, con pressione di progetto (DP) pari a 75 bar, interessa nella regione Abruzzo, nella provincia di Teramo, i comuni di Teramo, Bellante, Campli, Civitella del Tronto, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata e Ancarano; nella regione Marche, nella provincia di Ascoli Piceno, i comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Offida, Ripatransone, Montefiore dell'Aso e nella provincia di Fermo i comuni di Monterubbiano, Fermo, Monte Urano e Sant'Elpidio a Mare.
- e. L'opera è stata assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale interregionale, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La Regione Marche, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 944 del 25.06.2013, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A, considerando e acquisendo il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Abruzzo con Giudizio n. 1911 del 20.12.2011.
- f. Con istanza del 15 settembre 2014, SGI ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto.
- g. In particolare, con la predetta istanza SGI ha avviato il procedimento di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D.Lgs. 330/2004, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione del Metanodotto, previo accertamento, tramite conferenza di servizi, della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altre

autorizzazioni e/o atti di assenso necessari per la realizzazione del Metanodotto.

- h. La realizzazione del Metanodotto è stata autorizzata in data 11.03.2016 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico "Metanodotto "Cellino-Teramo-San Marco" DN 500 (20") – *Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.6.2001 n. 327*" (di seguito, l'"**Autorizzazione**").
 - i. Il Comune ha espresso parere _____ in merito costruzione del Metanodotto, giusta deliberazione del C.C. n __ del _____, e autorizzato la realizzazione del Metanodotto nell'ambito del procedimento svolto innanzi al Ministero dello Sviluppo Economico conclusosi con il rilascio dell'Autorizzazione.
 - j. In considerazione dei possibili impatti sul territorio comunale derivanti dalla presenza e dall'esercizio del Metanodotto, le Parti hanno inteso individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 239/2004, nonché a titolo di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla realizzazione ed esercizio del Metanodotto.
 - k. L'art. 1, comma 5, della legge 239/2004 in materia di riordino del settore energetico e di delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, infatti, dispone che "*le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e*

riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale [...]".

- I. Con delibera n. [REDACTED] del [REDACTED] il Comune ha approvato lo schema della presente convenzione e delegato [REDACTED] alla sottoscrizione della stessa.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 Ai termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione (nel seguito, la "**Convenzione**"), le Parti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 239/2004, stabiliscono gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale a carico di SGI in ragione dei possibili impatti che la realizzazione, la presenza e l'esercizio del Metanodotto potrà causare sul territorio comunale, nonché gli indennizzi e/o risarcimenti omnicomprensivi per gli eventuali danni derivanti dalla realizzazione, presenza ed esercizio del Metanodotto.

Art. 3 – Impegni del Comune

- 3.1 Il Comune riconosce la perfetta coerenza del Metanodotto con la normativa e pianificazione vigente in materia ambientale, urbanistica ed energetica. Pertanto il Comune si impegna formalmente a prestare la propria collaborazione per la completa realizzazione ed il pacifico esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie tutte, ed a rilasciare tutti gli atti, autorizzazioni, intese, atti di assenso, nulla-osta e/o concessioni propedeutici e/o seguenti alla realizzazione ed al successivo esercizio del Metanodotto necessari per la realizzazione ed il pacifico esercizio del Metanodotto.

3.2 Il Comune si impegna a completare e definire immediatamente, in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia, tutti gli iter amministrativi necessari ad assicurare la realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti di cui si compone il Metanodotto ed il loro successivo esercizio, garantendo fra l'altro sin da ora le eventuali occupazioni e l'eventuale apposizione di vincoli su suoli di proprietà comunale che risultino necessari per la realizzazione e l'esercizio del Metanodotto nonché la disponibilità e l'attraversamento delle strade comunali e delle strutture naturali ed artificiali di competenza territoriale del Comune.

Art. 4 – Impegni di SGI

4.1 Nell'ambito del territorio del Comune SGI dovrà eseguire le attività, i lavori e gli interventi per la realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti costituenti il Metanodotto in conformità alle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione.

4.2 Nell'ambito delle attività e dei lavori di realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti costituenti il Metanodotto, SGI dovrà adottare tutte le misure possibili e praticabili per contenere l'impatto sull'ambiente che tali attività e lavori potrebbero in astratto avere nell'ambito territoriale del Comune. In particolare SGI si impegna ad operare con criteri operativi e tecnici atti a limitare l'impatto visivo sul paesaggio dei lavori, delle opere e degli impianti costituenti il Metanodotto, adottando allo scopo ogni cautela possibile in sede di esecuzione dei lavori, nonché ogni intervento ripristinatorio o conservativo al fine di applicare opportune ed efficaci misure di mitigazione e salvaguardia relative a vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio, ripristinando la vegetazione eventualmente eliminata durante le fasi di cantiere.

4.3 Al termine dei lavori per la realizzazione del Metanodotto, qualora si

accertasse, in contraddittorio con il Comune, che i tratti di viabilità pubblica interessati dal Metanodotto sono stati danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, SGI provvederà a proprie spese e cura a ripristinarne l'originaria funzionalità degli stessi. In tale ipotesi, al termine delle opere di ripristino, verrà redatto in contraddittorio con il Comune un verbale di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 5 – Compensazione e riequilibrio ambientale, indennizzo e risarcimento danni

5.1 Ai fini di compensazione e riequilibrio ambientale per le eventuali conseguenze derivanti sul territorio comunale dai lavori di realizzazione e dall'esercizio del Metanodotto, ivi incluse le attività di cantiere, SGI dovrà corrispondere al Comune una somma *"una tantum"* ed omnicomprensiva pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00). Il Comune dichiara di considerare congruo tale importo e di destinarlo all'esecuzione di interventi volti a migliorare e meglio integrare l'inserimento del Metanodotto nel contesto comunale circostante e ad attenuarne l'impatto, nonché per rimediare ad eventuali pregiudizi o danni derivanti dalla realizzazione ed esercizio del Metanodotto.

5.2 Le Parti danno atto che la somma di cui al precedente art. 5.1 comprende anche l'importo necessario per finanziare adeguatamente le opere infrastrutturali e di manutenzione del patrimonio comunale, sicché in alcun modo il Comune potrà avanzare pretese o richieste a qualsiasi titolo connesse all'esigenza di finanziare opere infrastrutturali e di manutenzione del patrimonio comunale.

5.4 Fermo quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8, l'importo di cui al precedente articolo 5.1 sarà corrisposto da SGI, previo accertamento

dell'adempimento, da parte del Comune, delle obbligazioni tutte a suo carico stabilite nella Convenzione, nel seguente modo:

- euro 7.000,00 (settemila/00) entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione inizio dei lavori di realizzazione del Metanodotto nell'ambito del territorio comunale;
- euro 7.000,00 (settemila/00) entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione fine dei lavori di realizzazione del Metanodotto e delle sue opere accessorie tutte nell'ambito del territorio comunale.

5.5 Il pagamento dell'importo di cui al precedente art. 5.1 sarà eseguito tramite bonifico bancario disposto da SGI con accredito sul conto corrente del Comune di seguito indicato:

Banca: _____

IBAN: _____

Articolo 6 – Rinunce del Comune

6.1 Il Comune rinuncia, ora ed in futuro, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti di SGI e di ogni persona fisica o giuridica del cui fatto SGI debba rispondere quale responsabile civile, per gli eventuali pregiudizi e/o danni a qualsiasi titolo connessi e/o dipendenti alla completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie tutte.

6.2 Il Comune dichiara, che a seguito dell'effettivo versamento in suo favore della somma di cui al precedente art. 5.1, sarà soddisfatto in ragione degli obblighi richiamati nell'art. 5.1 da parte della SGI.

Art. 7 – Durata

- 7.1 La Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 7.2 Le obbligazioni a carico del Comune nascenti dalla Convenzione dureranno per tutto il tempo in cui SGI, o chi per essa, manterrà e svolgerà l'attività di gestione e manutenzione del Metanodotto.
- 7.3 Le Parti specificano che il versamento di cui al precedente articolo 5.1 avrà effetti permanenti con riferimento alla compensazione ambientale, al risarcimento dei danni e ad ogni genere di indennizzo previsto e dovuto per la realizzazione del Metanodotto e per le successive attività di trasporto, indipendentemente dalla durata della Convenzione che pertanto non limita temporalmente la rinuncia del Comune di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 – Efficacia della convenzione

- 8.1 L'efficacia della presente convenzione è risolutivamente condizionata:
- (i) all'ottenimento da parte di SGI di tutte le autorizzazioni e/o concessioni tutte previste dalla normativa vigente ai fini della completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie;
 - (ii) alla revoca e/o annullamento delle autorizzazioni tutte previste dalla normativa vigente ai fini della completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente articolo la risoluzione della Convenzione non si produrrà automaticamente, ma previa dichiarazione da parte di SGI di volersi avvalere della condizione risolutiva.

Art. 9 - Comunicazioni fra le Parti

- 9.1 Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla Convenzione ed alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo lettera raccomandata A./R., anticipata via telefax.

Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

- per le comunicazioni telefax, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della comunicazione emessa dall'apparecchio telefax del mittente ovvero, se mancante, la data stampata dall'apparecchio telefax ricevente sulla comunicazione ricevuta;
- per le comunicazioni tramite raccomandata A./R., la data indicata nella ricevuta di ritorno.

9.2 Le comunicazioni inviate a SGI dovranno essere:

- anticipate via telefax al numero: 0775.201279;
- spedite per raccomandata A./R. in (03100) Frosinone, Via dei Salci n. 25.

9.3 Le comunicazioni inviate al Comune dovranno essere:

- anticipate via mail al seguente indirizzo: [REDACTED],
- spedite per raccomandata A./R. per iscritto c/o Comune di [REDACTED]
 - Via [REDACTED], n [REDACTED] - cap [REDACTED].

Art. 10 – Registrazione e pubblicazione della Convenzione

10.1 La Convenzione verrà registrata da SGI nelle forme prescritte dalla legge entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione. Sarà cura del Comune curarne la pubblicazione nelle forme previste dalle norme applicabili e dal proprio ordinamento.

10.2 L'onere economico della predetta registrazione, unitamente a quello derivante dalla regolarizzazione della Convenzione in termini di imposta di bollo, saranno integralmente a carico della SGI.

Articolo 11 – Foro competente

11.1 Ogni eventuale controversia relativa alla Convenzione in materia di

interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni ed agli impegni in essa previsti, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole, che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro di Roma, compresi i procedimenti di urgenza, cautelari o monitori.

_____, lì _____.

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.

Comune di _____

Le Parti danno atto di aver negoziato vicendevolmente ed accettato esplicitamente il contenuto della presente convenzione. In ogni, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del codice civile le Parti dichiarano espressamente di approvare ed accettare specificatamente le seguenti clausole della convenzione: articolo 3 ("Impegni del Comune"), articolo 4 ("Impegni di SGI"), articolo 5 ("Compensazione ambientale indennizzo e risarcimento danni"), articolo 6 ("Rinunce del Comune"), articolo 7 ("Durata"), articolo 8 ("Efficacia della Convenzione"), articolo 10 ("Registrazione e pubblicazione della Convenzione") ed articolo 11 ("Foro competente").

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.

Comune di _____